



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 8 in data: 15.02.2024	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - Giorgio MANFREDI	Presente	
2 - Andrea ZANCANARO	Presente	
3 - Paolo SPALLA	Presente	
4 - Giampaolo GIUDICE	Presente	
5 - Lino BERSANI	Presente	
6 - Lucia FACCHINERI	Presente	
7 - Alessandro CHIRIVI'	Presente	
8 - Paola DELUCCHI	Presente	
9 - Roberto SASSO DEL VERME	Presente	
10-Massimiliano D'APOLITO	Assente	
11-Claudia ARDUINO	Presente	

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Raffaele RANISE CORRADI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale **Paolo SPALLA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 8 dell'ordine del giorno.

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

PARERI PREVENTIVI

=====

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto.

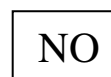
Addì, 30/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

=====

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

Addì, 30/01/2024

=====

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Sindaco per la relazione.

SINDACO

Era emerso già nell'ambito del precedente Consiglio, anche da una parte della minoranza, il discorso che estendere la tassa di soggiorno anche al mese di marzo, quindi in maniera diversa rispetto ad altri Comuni vicini, poteva creare un problema. Oltretutto c'era un disallineamento con quello che era il progetto provinciale. Peraltro, mi sembra che sia anche una cosa di buon senso ascoltare quello che, alla fine, viene portato come critica, come discorso costruttivo di minoranza costruttiva. Oltretutto, come d'altra parte è emerso anche in riunioni successive fatte con le varie associazioni, andare in disallineamento rispetto a quello che era tutto il discorso del Regolamento Provinciale, avrebbe potuto creare dei problemi.

Abbiamo quindi ritenuto opportuno allinearci, in maniera precisa, al Regolamento Provinciale, dunque tornando indietro da quella che era stata la nostra decisione di mettere la Tassa di Soggiorno dal mese di marzo, per sfruttare quest'anno anche – è inutile dirlo – il discorso pasquale, che insomma avrebbe dato un po' di ossigeno al bilancio. Abbiamo comunque deciso di uniformarci in maniera precisa al Regolamento Provinciale.

Abbiamo risolto anche il problema che si era posto, perché effettivamente avevamo avuto un percorso un po' tormentato. Nel 2017 non era stato firmato il primo accordo a livello Provinciale, poi, nel 2019, si è firmato invece questo accordo Provinciale, in cui, in realtà, non si faceva riferimento alle tempistiche e alle tariffe, quindi si era andati un po' ciascuno per conto proprio. Noi avevamo inserito la Tassa di Soggiorno soltanto da giugno a settembre, questo oltretutto in difformità con altri Comuni vicini, che avevano scelto comunque il percorso della Tassa di Soggiorno. Quindi è emerso che c'erano già stati un po' di sollevamenti da parte di altri paesi, nel senso che gli altri Comuni dicevano che non era proprio così corretto il nostro percorso di accettare la Tassa di Soggiorno, ma di inserirla in maniera parziale. Di conseguenza, abbiamo deciso, sia a livello di tariffazione sia a livello di periodicità, di conformarci al Regolamento Provinciale attuale e, in linea di massima, in futuro di allinearci anche a quelle che saranno le decisioni provinciali, sia per quanto riguarda il discorso tariffazione sia per quanto riguarda periodicità.

Ritorniamo quindi indietro sulla nostra decisione, dunque la Tassa di Soggiorno scatterà dal primo di aprile e arriverà al 31 di ottobre, esattamente come da Regolamento Provinciale. La tariffazione è quella prevista dal Regolamento, cioè parte da 1,50 euro al giorno per i primi 5 giorni per i quattro stelle, poi a scalare fino a 0,40-0,50 centesimi per strutture a una stella. Per le case-vacanza la tassa è di 1,00 euro. Insomma, ci siamo uniformati perfettamente al Regolamento.

Penso che, tutto sommato, sia stata una decisione corretta, anche se riconosco che non era stata la nostra prima decisione, però, insomma, sbagliare si può, ma si può anche cercare di correggere a volte il tiro, quando magari può non essere perfettamente giusto.

- CONS. DEL VERME

Sicuramente si apprezza questo discorso, peraltro, giusto per dovere di cronaca, l'ho fatto anche io tante volte. Sono forse perfetto? Se uno fosse perfetto, non sarebbe di questo mondo!

Ci sono due-tre punti personali che voglio mettere al loro posto. E' già stato detto due tre volte e continuo a ripetere la mia versione, che ho già dato e che è la seguente.

Nel 2017 non ero io il Sindaco, ma facevo parte di questa Amministrazione però nel 2019, quando sono state fermate le cose, ero io il Sindaco e ho vissuto la cosa – lo ripeto ancora agli albergatori, che magari ci potrebbero anche ascoltare. Li ho ascoltati più volte, ne abbiamo discusso in Consiglio Comunale, come l'avvocato Arduino ricorderà benissimo, e via dicendo. Pertanto, noi abbiamo messo una Tassa di Soggiorno concordata anche con l'UPA (Unione Provinciale Albergatori), che è quel contratto di cui lei prima diceva, perché ci tenevano tutti a farci rientrare nella Tassa di Soggiorno. Essendo un piccolo Comune, volendo destagionalizzare e avendo dei problemi, abbiamo quindi trovato il famoso compromesso, con delle riunioni alle quali erano presenti tutte le Associazioni di categoria e abbiamo deciso il periodo giugno-settembre. Pertanto, Laigueglia entrava nel pacchetto Tassa di Soggiorno, versando alla Camera di Commercio, come diceva giustamente lei, prendeva il famoso ticket per fare giugno-settembre, mentre gli altri Comuni, che c'erano da prima, avevano il famoso aprile-ottobre. Questo era l'accordo che avevamo trovato, perciò rientravamo pienamente nel gruppo.

Io so che ci sono stati dei mal di pancia da parte di alcuni Comuni, ma erano Comuni che non mi risultano limitrofi, cioè Comuni lontani da noi. Io, però, che guardo sempre in casa mia e cerco di non guardare in casa degli altri. Dovevo difendere il forte, visto che già mettevo la Tassa di Soggiorno, ho cercato di portare a casa più risultato che potevo. Penso che avrebbe fatto la stessa cosa anche lei nelle mie condizioni, per accontentare il più possibile, pur mettendo un balzello in casa degli albergatori. Questo lo sapevano benissimo tutti gli albergatori che avevano parlato anche con voi. Però io li avevo ascoltati molto

– E questo è un consiglio che mi permetto di darvi, poi se ascoltate o no, ci mancherebbe! Quando si toccano queste cose, le Associazioni, in maniera anche informale per le conoscenze che ha ognuno di noi, ma anche in maniera formale, vanno coinvolte. Vanno fatte delle riunioni, vanno fatti dei verbali, perché poi ci sono delle lamentele, alcuni magari dicono che non ne sapevano niente, eccetera.

Questa volta avete sicuramente contattato qualcuno, ma mi sembra che le Associazioni siano state un attimo, ufficialmente non informalmente, lasciate fuori. La prossima volta, quindi, sentiteli tutti, non solo alcuni esponenti perché secondo me è importante. E' importante coinvolgere anche il CLT, perché poi è il tavolo da dove devono uscire le proposte, è il tavolo che poi dà una mano su questa tassa. Perciò sarebbe stato importante coinvolgerlo. Anche perché ora si arriva a un risultato che è quello giusto, cioè, una volta che si tocca uno status quo, poi bisogna metterlo in regola. Voi l'avete messo in regola. Ecco qui dov'è, secondo me, il piccolo danno che è successo. Peraltro, parlando anche con alcuni della vostra maggioranza, non è che abbiamo sconvolto il modus operandi sulla vita di Laigueglia, però, sicuramente, abbiamo dato in mesi, che io ero riuscito a evitare che ci fosse, un balzello in più a quei quattro alberghi che lavorano a Laigueglia, perché poi bisogna andare a vedere giugno-settembre, gli alberghi sono tutti aperti, abbiamo i quattro stelle, ormai è una cosa automatica, perciò la fanno. Però nei mesi in cui sono aperti non i grandi alberghi di Laigueglia, ma le pensioni e tutto, li costringiamo a partire prima col programma, eccetera, eccetera, dandogli quindi un disturbo. Non è neanche tanto la cifra, Sindaco, anzi le cifre sono sicuramente irrisorie, più che altro è il disturbo che davamo. Almeno questo era ciò che mi era stato detto dagli albergatori nel 2019.

Parliamo comunque di una cifra di 13, 14 o 15.000 euro. Io resto della mia idea, avrei cioè cercato di attivarmi in altri capitoli e in altre cose non andando a toccarlo. Una volta toccato, secondo me ormai questa è la soluzione corretta da fare, perché si arriva a uniformarci con tutta la Provincia, diciamo da Laigueglia in là, perché Andora non ce l'ha ancora, però tutti gli altri Comuni ce l'hanno.

Sicuramente, quindi, una cosa nata un po' così. A volte, come ha detto lei, tutti possono sbagliare. Ascoltare anche le voci d'allarme dell'opposizione può fare evitare di andare a fare delle impennate fuori.

Ormai siamo arrivati a questo punto, quindi ritengo corretta la soluzione trovata. Sarebbe difficile andare di nuovo a riaprire un tavolo, come si era fatto per andare a portare un risultato più piccolo. Adesso, magari, anche i vicini, che una volta l'hanno accettata perché eravamo all'inizio, adesso magari diventerebbe poi una discussione anche coi Comuni limitrofi. Perciò capisco, avendo fatto maggioranza per tanti anni, che ci sia una difficoltà anche coi Comuni limitrofi. Secondo me si poteva evitare e resto dell'idea che, per la cifra, era meglio – fatemelo dire! – quello che avevo fatto io, perché almeno rimaneva più corta e dava meno impegno, ripeto non soldi ma meno impegno ai nostri albergatori.

Consiglio spassionato e poi mi taccio: la prossima volta, veramente, un passaggio con le categorie ufficiali o informali, ma con le associazioni non solo con i singoli o con un gruppo di singoli. Secondo me sarebbe meglio, perché vi tutelerebbe nelle scelte che siete stati "obbligati" poi a fare.

Sinceramente, l'avete chiusa nella maniera migliore possibile.

- CONS. ARDUINO

Aggiungo solo poche cose.

Innanzitutto, ringrazio il sindaco per avere detto che la minoranza l'aveva evidenziato già, in sede di Capigruppo, prima dello scorso Consiglio. Nonostante che la Capigruppo venga fatta 10 giorni prima, non si è pensato magari, nei 10 giorni tra la Capigruppo e il Consiglio, di sentire le Associazioni di Categoria, che erano state indicate peraltro dal consigliere di minoranza D'Apolito, che è anch'esso albergatore, che quindi, bene o male, aveva anche dato indicazioni. Siamo arrivati dunque ad approvare, dopodiché l'alzata di scudi conseguente all'approvazione ha portato a tornare sui propri passi, e non completamente. Non perché, in realtà, come ha detto la minoranza già da subito e che, come continua a ribadire oggi, è un danno per la stagionalizzazione questa Tassa di Soggiorno, che questi 13.000 euro per fare le manifestazioni è possibile trovarli nel nostro annoso bilancio, ancorché scarno come si lamenta sempre, di circa 7 milioni di euro, ma perché, evidentemente, non c'è la volontà di agevolare la stagionalizzazione. Se ci fosse infatti tale volontà, non si farebbe una tassa per portare a incamerare denari per poi presumibilmente ridistribuirli a soggetti che – almeno per quanto dovrebbe essere – fanno magari piccole manifestazioni, anche di intrattenimento, nel periodo da giugno a settembre, quando comunque ci sono già i turisti.

Ciò detto, quello che farete dei soldi in più lo saprete voi e quindi toccherà a voi distribuirli. E' proprio sbagliato ontologicamente l'allargamento dell'imposta. E' chiaro che ormai, come dice bene il consigliere Sasso, una volta che è stata istituita, toglierla sarà più difficile che non metterla per niente. Andora non ce l'ha e non dice niente sull'Imposta di Soggiorno. Alassio ce l'ha, ma ci guarda dall'alto in basso come ha sempre fatto e come, giustamente e probabilmente fa, viste le scelte scellerate che facciamo

dal punto di vista non solo turistico.

Ringrazio il Sindaco per aver ricordato sommessamente che la minoranza l'ha detto. Peccato che sembriamo essere il Grillo Parlante sopra la spalla di qualcuno, che dice le cose ma nessuno lo ascolta.

E non è una consolazione il fatto che oggi si sia ritornati sui propri passi per un mese, perché, tutto sommato, dispiace sempre quando un'Amministrazione non brilla, indipendentemente dal fatto che si sia parte di quella Amministrazione oppure no, perché poi quello che esce fuori è Laigueglia.

Detto questo, prendiamo atto che ci sarà l'Imposta di Soggiorno nei mesi in cui non c'è mai stata e speriamo che venga fatto tesoro, soprattutto dalla CTL, che è composto anche dagli operatori del turismo, dei denari che faticosamente saranno stati incamerati in più, grazie a questo allargamento.

Io, sulla modifica al Regolamento Comunale mi asterrò, così come mi sono astenuta l'altra volta. Sono contraria assolutamente all'ampliamento, quindi, ad oggi, anche il fatto di restringerlo di un mese, non mi cambia assolutamente la posizione.

*A questo punto il Presidente, prende atto dell'assenza di **ulteriori** interventi da parte dei Consiglieri, ed invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni in merito.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Tenuto conto che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*.

VISTO l'art. Unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023 pubblicata in GU n.303 del 30/12/2023: *1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è differito al 15 marzo 2024. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.*

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.11.2019, come in seguito modificata con propria deliberazione n. 217 del 03/11/2021, con la quale:

- veniva istituita, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, nel Comune di Laigueglia, l'imposta di soggiorno;
- veniva approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Vista in ultimo la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2023, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 7 al citato Regolamento.

Preso atto che, in particolare, il comma 3 dell'art. 7, come sopra modificato, in oggi recita: *3. È esclusa l'applicazione dell'imposta per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il*

28 febbraio e tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno.

Atteso che all'indomani di detta modifica ha preso avvio una proficua interlocuzione tra l'Amministrazione e le Associazioni di categoria all'esito della quale è emersa l'opportunità di limitare il periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno dal 1° aprile al 31 ottobre di ciascun anno in coerenza con quanto concordato nei tavoli di coordinamento nella provincia savonese tra CCIAA Riviera di Liguria, Comuni e Associazioni di categoria.

Ritenuto pertanto di modificare l'art. 7 c. 3 del "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno", in ultimo novellato con la delibera C.C. n. 47 del 28/12/2023, come segue:

3. È esclusa l'applicazione dell'imposta per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo e tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno.

Visto il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, prot. n. 2430 del 01.02.2024, in atti;

Precisato che alla riduzione del gettito dell'imposta prevista nel bilancio 2024/2026, approvato, conseguente alla suddetta contrazione del periodo di applicazione, si farà fronte con apposita variazione al bilancio medesimo al fine del mantenimento degli equilibri.

Visto l'art.42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale.

Visti ed applicati:

- lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.22 del 27/04/2004 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n.16 del 24/04/2018.

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n.10;

Votanti n.9;

Favorevoli: n.8;

Contrari: n.1(Arduino);

Astenuti: n.1(Sasso Del Verme);

DELIBERA

Di modificare, per le motivazioni in premessa, il comma 3 dell'art. 7 del regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con la deliberazione di C.C. n. 35 del 27.11.2019, come in seguito modificata con propria deliberazione n. 47 del 28/12/2023 come segue:

3. È esclusa l'applicazione dell'imposta per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo e tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno.

Di dare atto che il testo modificato del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno viene allegato al presente verbale quale parte necessari e sostanziale.

Di stabilire che il Regolamento così come modificato, avrà efficacia dal 1° gennaio 2024, in base alla normativa vigente in materia.

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4°, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente prende atto della discussione di tutti i punti all'ordine del giorno e dichiara chiusa la seduta.

Sono le ore 20,15.

COMUNE DI LAIGUEGLIA
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con delibera C.C. n. 35 del 27.11.2019
Modificato con delibera C.C. n. 217 del 03/11/2021
Modificato con delibera C.C. n. 47 del 28/12/2023
Modificato con delibera C.C. n. 8 del 15/02/2024

Indice

<u>Art. 1 - Oggetto del regolamento</u>	3
<u>Art. 2 - Istituzione e presupposto</u>	3
<u>Art. 3 - Finalità e destinazione dell'imposta</u>	3
<u>Art. 4 - Comitato Locale per il Turismo</u>	4
<u>Art. 5 - Soggetti passivi</u>	4
<u>Art. 6 - Esenzioni</u>	4
<u>Art. 7 - Misura dell'imposta</u>	5
<u>Art. 8 - Versamento dell'imposta</u>	6
<u>Art. 9 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</u>	6
<u>Art. 10 - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare</u>	6
<u>Art. 11 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta</u>	7
<u>Art. 12 - Sanzioni</u>	7
<u>Art. 13 - Riscossione coattiva</u>	7
<u>Art. 14 - Rimborsi</u>	8
<u>Art. 15 - Contenzioso</u>	8
<u>Art. 16 - Funzionario Responsabile dell'imposta</u>	8
<u>Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie</u>	8

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.

Art. 2 - Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/01/2020 nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune di Laigueglia fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Art. 3 - Finalità e destinazione dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, il gettito dell'imposta iscritto in uno o più capitoli di spesa vincolati del bilancio comunale, è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, approvato con Delibera della Giunta della Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017 e di tutti i principi stabiliti con la delibera della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017.
2. Aderendo al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 26/07/2017, il Comune di Laigueglia si è pertanto impegnato ad utilizzare gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta:
 - a) nella misura di almeno il 60% per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promozione commercializzazione e il marketing turistico della località, in accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e anche promuovendo accordi sovracomunali;
 - b) nella misura massima del 40% per il miglioramento del decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.
3. Il Comune si impegna altresì a non utilizzare gli introiti dell'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza tra le altre località turistiche.
4. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Bilancio consuntivo; i proventi avranno capitoli di bilancio vincolati agli impieghi (investimenti ed azioni a favore del turismo di cui al precedente comma) stabiliti nel dettaglio tramite apposite delibere di Giunta Comunale.

Art. 4 - Comitato Locale per il Turismo

1. Per la gestione della quota di gettito dell'imposta di cui all'art. 3 co. 2 lett. a), in accordo con associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. n. 32/2014 e ss.mm. e ii., in attuazione del Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria di cui all'articolo precedente, la Giunta Comunale provvederà, a seguito dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad istituire ed insediare il Comitato Locale per il Turismo, individuandone i Componenti tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed i soggetti aderenti alle associazioni di categoria più rappresentative delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico.
2. Al suo insediamento il Comitato adotterà il proprio Regolamento Interno di funzionamento che dovrà comunque prevedere che in capo a ciascun rappresentate delle associazioni locali di categoria venga attribuito un peso percentuale di "voto", da esprimere in caso di votazione, proporzionato all'impatto occupazionale e di gettito d'imposta, attribuibili all'associazione che rappresenta. Pertanto il Regolamento Interno del Comitato non prevedrà un sistema di voto secondo il metodo "una testa un voto" ma un sistema per cui a ciascun membro del Comitato verrà attribuita una percentuale di voti sul totale di 100 che sarà pari al 50% per il rappresentate del Comune e ad un x%, per ciascun rappresentante delle associazioni locali di categoria, computato in proporzione alla quota di gettito d'imposta di soggiorno e al numero di lavoratori occupati attribuibili indirettamente all'associazione con riferimento all'anno precedente all'insediamento del CLT (ovvero sommando la percentuale relativa alla quota di gettito e quella relativa di occupati delle imprese regolarmente iscritte all'associazione al momento dell'insediamento del Comitato o del rinnovo dei suoi membri). Tale percentuale di voti sul totale di 100, una volta quantificata in sede di insediamento, resterà fissa per l'intera durata del Comitato.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Laigueglia, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni che superano i 30 giorni, entro il termine dei 5 pernottamenti consecutivi.
4. Il soggetto gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nei confronti del Comune, in qualità di sostituto di imposta ed ha diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Art. 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo

nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;

- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- f) soggetti con invalidità non inferiore all'80%;
- g) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- h) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle. L'esenzione non si applica nei mesi di luglio ed agosto.
- i) il Comune di Laigueglia nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
- j) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

2. Per le ipotesi previste dal precedente comma, l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- a) per le ipotesi di cui alle lett. c), d), e) ed i), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. i) la richiamata dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente;
- b) per l'ipotesi di cui alla lett. b), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;
- c) per le ipotesi di cui alle lett. f) e g) idonea certificazione;
- d) per l'ipotesi di cui alla lett. h) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
- e) per l'ipotesi di cui alla lett. j) copia della convenzione e/o di ogni altro ulteriore atto dispositivo.

Art. 7 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. È esclusa l'applicazione dell'imposta per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo e tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno.

4. A causa della situazione economica determinata dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19, in qualsiasi altra particolare situazione di difficoltà economico-sociale ovvero per qualsiasi specifica esigenza eccezionale, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'applicazione dell'imposta può essere esclusa, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, anche per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1^ giugno e il 30 settembre.

Art. 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Laigueglia corrispondono l'imposta al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.

Art. 9 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Laigueglia provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, e sono tenuti ad informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.

2. I gestori delle strutture ricettive, in qualità di sostituti di imposta, effettuano il versamento al Comune di Laigueglia entro il giorno 16 del mese solare successivo, con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno definite dall'Amministrazione. Essi hanno diritto di rivalsa e possono richiedere ai soggetti passivi la restituzione delle somme corrisposte al Comune per loro conto, salvo che questi ultimi abbiano già adempiuto al versamento ai sensi del precedente art. 8.

3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a presentare:

a) entro il termine del 16 del mese solare successivo, una dichiarazione, redatta utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune e trasmessa al medesimo mediante le procedure informatiche definite dall'Amministrazione, con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. In detta dichiarazione devono essere segnalate anche le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati);

b) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione cumulativa trasmessa esclusivamente in via telematica con le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. *[Abrogato]*

5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

6. Il Gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 10 - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

1. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che per legge, sono responsabili del pagamento dell'imposta, sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 9 del presente regolamento.
2. Le modalità operative per l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Art. 11 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296-
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti alla gestione dell'imposta;
 - b) inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
 - c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
3. Gli avvisi di accertamento sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Ai fini della decorrenza di detto termine, si considera la dichiarazione cumulativa e telematica presentata ai sensi del precedente art. 9 co. 4 del presente Regolamento.

Art. 12 - Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e n. 472, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Ai soggetti gestori delle strutture ricettive responsabili del pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 5 co. 4 del presente Regolamento, e ai soggetti di cui al precedente art. 10, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2 bis. Per l'omessa o infedele dichiarazione, di cui al precedente art. 9, da parte del soggetto gestore si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'importo dovuto.
3. Per ogni altra violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, di cui agli artt. 9, 10 e 11, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le

disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

4. Le strutture ricettive, in caso di ripetute violazioni, saranno segnalate all'Agenzia dell'Entrate e alle competenti autorità.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 14 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 9 co. 3.

Art. 15 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 16 - Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per particolare esigenze tecniche e/o organizzative, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 9 del presente regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Paolo SPALLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Raffaele RANISE CORRADI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 28.02.2024 al giorno 13.03.2024.

Addì, 28.02.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Raffaele RANISE CORRADI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi art.134. comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in data

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Raffaele RANISE CORRADI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Raffaele RANISE CORRADI

COMUNE DI LAIGUEGLIA
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con delibera C.C. n. 35 del 27.11.2019
Modificato con delibera C.C. n. 217 del 03/11/2021
Modificato con delibera C.C. n. 47 del 28/12/2023
Modificato con delibera C.C. n. 8 del 15/02/2024

Indice

<u>Art. 1 - Oggetto del regolamento</u>	3
<u>Art. 2 - Istituzione e presupposto</u>	3
<u>Art. 3 - Finalità e destinazione dell'imposta</u>	3
<u>Art. 4 - Comitato Locale per il Turismo</u>	4
<u>Art. 5 - Soggetti passivi</u>	4
<u>Art. 6 - Esenzioni</u>	4
<u>Art. 7 - Misura dell'imposta</u>	5
<u>Art. 8 - Versamento dell'imposta</u>	6
<u>Art. 9 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</u>	6
<u>Art. 10 - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare</u>	6
<u>Art. 11 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta</u>	7
<u>Art. 12 - Sanzioni</u>	7
<u>Art. 13 - Riscossione coattiva</u>	7
<u>Art. 14 - Rimborsi</u>	8
<u>Art. 15 - Contenzioso</u>	8
<u>Art. 16 - Funzionario Responsabile dell'imposta</u>	8
<u>Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie</u>	8

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.

Art. 2 - Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/01/2020 nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune di Laigueglia fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Art. 3 - Finalità e destinazione dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, il gettito dell'imposta iscritto in uno o più capitoli di spesa vincolati del bilancio comunale, è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, approvato con Delibera della Giunta della Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017 e di tutti i principi stabiliti con la delibera della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017.
2. Aderendo al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 26/07/2017, il Comune di Laigueglia si è pertanto impegnato ad utilizzare gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta:
 - a) nella misura di almeno il 60% per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promozione commercializzazione e il marketing turistico della località, in accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e anche promuovendo accordi sovracomunali;
 - b) nella misura massima del 40% per il miglioramento del decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.
3. Il Comune si impegna altresì a non utilizzare gli introiti dell'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza tra le altre località turistiche.
4. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Bilancio consuntivo; i proventi avranno capitoli di bilancio vincolati agli impieghi (investimenti ed azioni a favore del turismo di cui al precedente comma) stabiliti nel dettaglio tramite apposite delibere di Giunta Comunale.

Art. 4 - Comitato Locale per il Turismo

1. Per la gestione della quota di gettito dell'imposta di cui all'art. 3 co. 2 lett. a), in accordo con associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. n. 32/2014 e ss.mm. e ii., in attuazione del Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria di cui all'articolo precedente, la Giunta Comunale provvederà, a seguito dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad istituire ed insediare il Comitato Locale per il Turismo, individuandone i Componenti tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed i soggetti aderenti alle associazioni di categoria più rappresentative delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico.

2. Al suo insediamento il Comitato adotterà il proprio Regolamento Interno di funzionamento che dovrà comunque prevedere che in capo a ciascun rappresentante delle associazioni locali di categoria venga attribuito un peso percentuale di "voto", da esprimere in caso di votazione, proporzionato all'impatto occupazionale e di gettito d'imposta, attribuibili all'associazione che rappresenta. Pertanto il Regolamento Interno del Comitato non prevedrà un sistema di voto secondo il metodo "una testa un voto" ma un sistema per cui a ciascun membro del Comitato verrà attribuita una percentuale di voti sul totale di 100 che sarà pari al 50% per il rappresentante del Comune e ad un x%, per ciascun rappresentante delle associazioni locali di categoria, computato in proporzione alla quota di gettito d'imposta di soggiorno e al numero di lavoratori occupati attribuibili indirettamente all'associazione con riferimento all'anno precedente all'insediamento del CLT (ovvero sommando la percentuale relativa alla quota di gettito e quella relativa di occupati delle imprese regolarmente iscritte all'associazione al momento dell'insediamento del Comitato o del rinnovo dei suoi membri). Tale percentuale di voti sul totale di 100, una volta quantificata in sede di insediamento, resterà fissa per l'intera durata del Comitato.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Laigueglia, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni che superano i 30 giorni, entro il termine dei 5 pernottamenti consecutivi.
4. Il soggetto gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nei confronti del Comune, in qualità di sostituto di imposta ed ha diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Art. 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo

nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;

- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- f) soggetti con invalidità non inferiore all'80%;
- g) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- h) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle. L'esenzione non si applica nei mesi di luglio ed agosto.
- i) il Comune di Laigueglia nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
- j) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

2. Per le ipotesi previste dal precedente comma, l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- a) per le ipotesi di cui alle lett. c), d), e) ed i), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. i) la richiamata dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente;
- b) per l'ipotesi di cui alla lett. b), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;
- c) per le ipotesi di cui alle lett. f) e g) idonea certificazione;
- d) per l'ipotesi di cui alla lett. h) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
- e) per l'ipotesi di cui alla lett. j) copia della convenzione e/o di ogni altro ulteriore atto dispositivo.

Art. 7 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. È esclusa l'applicazione dell'imposta per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo e tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno.
4. A causa della situazione economica determinata dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19, in qualsiasi altra particolare situazione di difficoltà economico-sociale ovvero per qualsiasi specifica esigenza eccezionale, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'applicazione dell'imposta può essere esclusa, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, anche per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1^a giugno e il 30 settembre.

Art. 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Laigueglia corrispondono l'imposta al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.

Art. 9 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Laigueglia provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, e sono tenuti ad informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
2. I gestori delle strutture ricettive, in qualità di sostituti di imposta, effettuano il versamento al Comune di Laigueglia entro il giorno 16 del mese solare successivo, con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno definite dall'Amministrazione. Essi hanno diritto di rivalsa e possono richiedere ai soggetti passivi la restituzione delle somme corrisposte al Comune per loro conto, salvo che questi ultimi abbiano già adempiuto al versamento ai sensi del precedente art. 8.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a presentare:
 - a) entro il termine del 16 del mese solare successivo, una dichiarazione, redatta utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune e trasmessa al medesimo mediante le procedure informatiche definite dall'Amministrazione, con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. In detta dichiarazione devono essere segnalate anche le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati);
 - b) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione cumulativa trasmessa esclusivamente in via telematica con le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. *[Abrogato]*
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
6. Il Gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 10 - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

1. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che per legge, sono responsabili del pagamento dell'imposta, sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 9 del presente regolamento.
2. Le modalità operative per l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Art. 11 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti alla gestione dell'imposta;
 - b) inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
 - c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
3. Gli avvisi di accertamento sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Ai fini della decorrenza di detto termine, si considera la dichiarazione cumulativa e telematica presentata ai sensi del precedente art. 9 co. 4 del presente Regolamento.

Art. 12 - Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e n. 472, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Ai soggetti gestori delle strutture ricettive responsabili del pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 5 co. 4 del presente Regolamento, e ai soggetti di cui al precedente art. 10, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2 bis. Per l'omessa o infedele dichiarazione, di cui al precedente art. 9, da parte del soggetto gestore si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'importo dovuto.
3. Per ogni altra violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, di cui agli artt. 9, 10 e 11, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le

disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

4. Le strutture ricettive, in caso di ripetute violazioni, saranno segnalate all'Agenzia dell'Entrate e alle competenti autorità.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 14 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 9 co. 3.

Art. 15 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 16 - Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per particolare esigenze tecniche e/o organizzative, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 9 del presente regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.